











ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PETRUCCELLI - PARISI"- MOLITERNO **Prot. 0015402 del 11/12/2023**VII (Entrata)

PROTOCOLLO

PER LA PREVENZIONE E

IL CONTRASTO

DEI FENOMENI DI BULLISMO E

CYBERBULLISMO

1. PREMESSA

I fenomeni di bullismo vengono riportati con sempre maggior frequenza dai mass media, anche se per tanto tempo sono stati sottovalutati dagli esperti e dall'opinione pubblica. Recentemente, inoltre, lo sviluppo e la diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) ha completamente modificato il nostro modo di comunicare, dando il via ad una vera rivoluzione culturale, che, oltre a rappresentare una grande opportunità, può nascondere insidie e pericoli, se usata in modo impulsivo e non riflessivo. Tablet e smartphone fanno parte della quotidianità dei bambini e dei ragazzi (il 64% dei bambini a 8 anni possiede uno smartphone e l'età si sta abbassando notevolmente), che sanno utilizzare questi strumenti dal punto di vista tecnologico, ma non vengono informati adeguatamente né accompagnati nella costruzione delle competenze necessarie per un utilizzo consapevole. Se utilizzati in modo scorretto possono esporre a dei rischi e/o allargare il raggio d'azione dei potenziali bulli, dando origine al cosiddetto "Cyberbullismo". Le percentuali relative al coinvolgimento dei ragazzi meritano attenzione, soprattutto considerando le pesanti conseguenze a breve e a lungo termine che questi fenomeni possono comportare, sia per le vittime che per i bulli, sia per chi assiste a questi episodi senza intervenire.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori.

Scuola e famiglia diventano quindi determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educhi all'accettazione dell'altro. I valori etici del nostro Istituto sono orientati verso una dimensione inclusiva e si basano sulla formazione integrale della personalità dell'allievo nella sua dimensione individuale e sociale, sui principi di uguaglianza, di accoglienza e di valorizzazione delle diversità e, soprattutto, sul diritto di appartenenza di ciascuno alla comunità scolastica. La scuola deve mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre compito delle famiglie informarsi ed informare sulle regole del mondo digitale, non tanto esercitando il controllo, ma accompagnando ed educando.

2. CHE COS'È IL BULLISMO

Il **bullismo** è un atto aggressivo condotto da un individuo e/o da un gruppo di individui, ripetutamente, nei confronti di chi non può difendersi. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- I. INTENZIONALITÀ: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- II. RIPETIZIONE: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.
- III. SQUILIBRIO DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).

Si possono contraddistinguere diverse tipologie:bullismo diretto, con prevaricazione di tipo fisico (colpi, pugni, furti, danni a oggetti) o verbale (offese, minacce, prese in giro) e bullismo indiretto, più difficilmente rilevabile, caratterizzato da esclusione sociale, pettegolezzi o diffusione di calunnie.

Gli studi hanno dimostrato che è la DIVERSITÁ che fa scattare il fenomeno: diversità fisiche, etniche, sessuali, verso la disabilità; si parla di bullismo legato al pregiudizio.

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un singolo o da un gruppo, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di chi non può difendersi. La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- I. INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO, che pervade anche spazi e tempi privati;
- II. IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE, che non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;

III. ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO

(si pensi alla velocità con cui può essere divulgato e visualizzato un videoclip)

IV. ANONIMATO DEL BULLO che, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

4. COSA NON E' BULLISMO

Riteniamo innanzitutto necessario sottolineare cosa **non** sia bullismo per evitare di attribuire etichette comportamentali indebite, poiché oggi si tende ad abusare di questo termine.

Il bullismo non riguarda gli elementi di conflitto tra coetanei: il conflitto, come può

essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Il conflitto è un disagio che colpisce entrambe le parti. E' originato dalla competizione per uno stesso oggetto, per uno stesso desiderio, per uno stesso bisogno.

Il bullismo non riguarda nemmeno gli **scherzi**, se l'intento è di divertirsi tutti insieme e non ferire l'altro. Va riconosciuto e distinto dal gioco e dalla burla adolescenziale. Lo scherzo può sfociare nella prepotenza se crea disagio in quanto genera dolore e una pressione a livello psicologico.

Non sono bullismo:

Prepotenza e "scherzo"

I comportamenti quasi aggressivi che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo, quali lotte e giochi turbolenti o la "derisione per gioco": sono modalità non attribuibili a comportamenti bullistici poiché, generalmente, vi è simmetria relazionale cioè parità di potere e di forza, quindi vi alternanza di ruoli tra i soggetti coinvolti ovvero tra prevaricatore/prevaricato.

Il limite però tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Devianza e reati

Categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti, indumenti e materiali in genere, compiere molestie o abusi sessuali, sono condotte delittuose che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come "bullismo".

In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella <u>Gazzetta del 3 giugno 2017</u> è stata pubblicata la <u>Legge 29 maggio 2017 n. 71</u> recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del
 cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo
 e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
 coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti,
 assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito
 delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i
 professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il

cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della commessi mediante internet minori privacy) ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

6. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in Educando e Vigilando dei genitori;
- c) Culpa in Vigilando (ma anche in Educando ed in Organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI e di 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile s<u>e viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.</u> La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in Vigilando ed Educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace d'intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in Vigilando e in Organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto

illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

7. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

8. PROCEDURA NEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente d'Istituto e dai Consigli di classe sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi.

Pertanto viene allegata una scheda di segnalazione che deve essere compilata dal segnalante, reperibile sia in formato cartaceo che sul sito web dell'Istituto.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso.

- Con la vittima:

- Convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- Promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicare alla famiglia le agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto educativo in classe.

- Con il bullo o cyberbullo:

- Convocazione tempestiva della famiglia;
- Promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- Attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);
- Inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo/cyberbullo;
- Comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- Eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano

il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

- Con la classe,ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto d'intervento che preveda:
 - Colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti degli alunni;
 - Sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
 - Sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - Potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - Attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - Monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, giudizio del comportamento ...).

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

In sintesi, il percorso da seguire nel caso si evidenzi un caso di bullismo o cyberbullismo.

1.	Segnalazione	Da parte di alunni, genitori Docenti, Personale ATA
2.	Raccolta di informazioni attraverso la scheda di segnalazione	Da parte del Referente della Commissione bullismo e cyber- bullismo, da parte di un insegnante della classe e alla presenza del DS o di un suo rappresentante
3.	Verifica di quanto segnalato/valutazione degli interventi da attuare	Da parte di tutti i soggetti coinvolti
3.	Interventi/Punizioni	Da parte di tutti i soggetti coinvolti vedere il Regolamento d'istituto
5.	Valutazione Finale	Da parte di tutti i soggetti coinvolti

PERCHÉ UN PROTOCOLLO D'ISTITUTO?

L'IISS "Petruccelli-Parisi" ha avvertito la necessità di elaborare un protocollo programmatico funzionale a:

- > Prevenire i fenomeni di prevaricazione;
- > promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale;
- guidare i ragazzi e le ragazze ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo un'educazione ai media, ma promuovendo anche un'educazione con i media.

Verranno coinvolte e valorizzate le risorse dell'intera comunità scolastica (insegnanti, soprattutto di diritto, alunni, genitori, altro personale).

Si cercherà di integrare diversi livelli di intervento:

- Interventi nella comunità;
- Interventi nella scuola;
- Interventi in classe;
- Interventi individuali (ove necessario);
- Coinvolgimento delle famiglie.

Lo scopo del piano è quello di coordinare le azioni, stendere una dichiarazione d'intenti che guidi l'azione e l'organizzazione interna alla scuola, stabilire una serie di obiettivi chiari e condivisi che forniscano agli studenti, al personale e ai genitori la comprensione dell'impegno della scuola nel far qualcosa contro il bullismo e il cyberbullismo, progettare e documentare attività formative, concordare un sistema di regole basato sul rispetto e la cooperazione e le eventuali modalità d'intervento in caso dovessero manifestarsi episodi di questo tipo a scuola.

LIVELLO DI INTERVENTO	ATTORI COINVOLTI	OBIETTIVI	ESEMPI DI ATTIVITÀ
Comunità/ Territorio	ASL, Servizi sociali, Istituzioni pubbliche, Forze dell'ordine, Associazioni, Enti del Territorio, ecc.	 Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale Beneficiare delle risorse presenti sul territorio Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita dei nostri alunni 	 Stesura di protocolli di intesa con gli Enti locali e le Forze dell'ordine Predisposizione di accordi con Enti associazioni, servizi che possano accogliere i ragazzi "bulli" per attività di recupero su lavori socialmente utili Coinvolgimento della comunità in eventi di informazione
Scuola	 DS Personale Docente Figure di Sistema Alunni Genitori 	 Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyber bullismo Coinvolgere tutte le componenti, responsabilizzandole riguardo la necessità di intervenire Promuovere specifiche attività per promuovere il benessere a scuola e anti-bullismo Promuovere strategie e misure di prevenzione e gestione di situazioni problematiche relative all'uso di Internet e delle tecnologie digitali 	 Raccolta di dati su eventuale presenza nella scuola del fenomeno e sue caratteristiche Formulazione di una politica scolastica e di un sistema di regole anti-bullismo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola Attività di formazione per il personale della scuola Incontri di formazione per genitori Supervisione costante da parte dei docenti a scuola Eventuale partecipazione a progetti.

Classe	AlunniInsegnanti	Creare un clima sereno e aperto al dialogo	Attività di alfabetizzazione alle emozioni
		 Favorire la cooperazione e la soluzione pacifica dei conflitti Aumentare il grado di consapevolezza sul problema 	 Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile Attività curricolari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc)
		 Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (netiquette e concetti di Privacy e responsabilità) Acquisire gli strumenti per gestire le situazioni problematiche (nelle relazioni sociali face to face che virtuali) 	 Attività basate sul Cooperative Learning Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei nuovi media Interventi specifici sui rischi in rete e sui comportamenti corretti da mettere in atto
Singolo individuo	• Alunni	Saper fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli, perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comportamenti alternativi	 Colloqui con gli alunni e le famiglie Interventi coordinati tra insegnanti, alunni, famiglie coinvolte ed eventuali esperti esterni.

Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo

rof. ssa Agnese DARAGO

SCHEDA DI SEGNALAZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO/COMPORTAMENTI AGGRESSIVI

Usa questo modulo per segnalare comportamenti offensivi, aggressioni fisiche, prese in giro, isolamento dal gruppo che si sono verificati tra gli alunni a scuola, nel tragitto tra casa e scuola e viceversa, sui social network o tramite messaggi e giochi online.

Nella segnalazione puoi non riportare il tuo nome e cognome ma è consigliato dare tutte le informazioni possibili perché la Scuola possa intervenire. Puoi anche segnalare verbalmente ad un insegnante, ai docenti del Team Antibullismo o al personale scolastico.

Nome e cognome di chi fa la segnalazione (facoltativo):						
Oggi è (indicare giorno/mese/anno):						
lo sono (indicane uno):						
L'alunno che ha subito (indica il nome, facoltativo)	L'alunno che ha subito (indica il nome, facoltativo)					
Un amico/a della vittima(indica il nome, facoltativ	Un amico/a della vittima(indica il nome, facoltativo)					
Un testimone (indica il nome, facoltativo)	Un testimone (indica il nome, facoltativo)					
Un genitore, nome						
Un insegnante, nome						
Altro:						
Chi è l'aggressore	e quale classe frequenta					
Chi è la vittima e quale classe frequenta						
Erano presenti altre persone? Sì No No						
Se sì, riporta i loro nomi:						
e indica quale classe frequentano Descrivi brevemente il problema dando esempi concret	ti di quello che è successo, quando e dove					
RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DEL DOCENTE, DEL DELLA SCUOLA O DEI DOCENTI DEL TEAM ANTIBULLISM						
La segnalazione è avvenuta: A voce Tramite modulo reperibile attrav	verso la Referente bullismo e cyberbullismo					
Ricevuta da: Data	a Ricezione:					